

rete dell'Amministrazione telegrafica, in modo che nè sia possibile in ogni tempo la regolare sorveglianza.

« Per determinare la entità di tale contributo, si trascureranno le frazioni di chilometro fino a metri 500, e si calcoleranno per chilometro intero quelle superiori a tale lunghezza.

« Il numero degli uffici da impiantarsi in ciascun anno sarà commisurato ai fondi disponibili in bilancio ».

(È approvato).

Gli onorevoli Tovini, Ellero, Eugenio Chiesa, Benaglio, Raineri, Montemartini, Samoggia, Beltrami, Bonicelli, Bianchini, Cesare Nava e Nuvoloni propongono di sostituire alla prima parte di questo articolo le parole:

« A datare dal giorno in cui andrà in vigore la legge, l'istituzione del servizio telegrafico potrà essere concessa, in un termine da fissarsi dall'Amministrazione centrale, a quei comuni che pagheranno, ecc. ».

L'onorevole Tovini non è presente; si intende quindi che egli abbia ritirato questo emendamento.

Gli onorevoli Coris, Tovini, Mezzanotte, Dello Sbarba, Nuvoloni, Paolo Bonomi, Bizzozero, Albanese, Congiu e Dagosto propongono di sostituire:

« I comuni che, prima dell'andata in vigore della presente legge, già abbiano fatto domanda per l'istituzione di impianti telegrafici, potranno optare fra le condizioni indicate all'articolo 8 e quelle imposte dalla legge 28 giugno 1885, n. 3260 ».

L'onorevole Coris ha facoltà di parlare.

CORIS. Ringrazio l'onorevole ministro di avere accettato in gran parte il mio emendamento e, dico, in gran parte, perchè la sua portata era forse maggiore di quella della disposizione transitoria proposta dal Governo. Non ho però ragione d'insistere in esso e lo ritiro.

Ma devo poi, a nome dell'onorevole Tovini, insistere nell'esprimere il desiderio che, se non si vuole fissare un termine preciso per la esecuzione dei nuovi impianti telegrafici richiesti dai comuni, s'intenda però che sieno fatti con la massima sollecitudine, colla sola limitazione dipendente dalle normali necessità degli uffici, e non con quella dipendente dalla mancanza di fondi.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

#### Art. 9.

« Il pagamento della quota di contributo fissata dal precedente articolo dovrà essere effettuato dai comuni per un terzo almeno all'atto della concessione.

« Il pagamento della rimanente somma potrà effettuarsi in non più di quattro rate eguali negli anni immediatamente successivi alla concessione, senza corrisponsione d'interessi, e dovrà essere garantito, da parte dei comuni, all'atto della concessione stessa, col rilascio di corrispondenti delegazioni sulla sovraimposta, e, in deficienza di questa, sopra altro cespite dato in riscossione all'esattore comunale ».

L'onorevole ministro propone che invece di dire: « per un terzo almeno all'atto della concessione » si dica: « per un quarto »; e poi che invece di dire « in non più di quattro rate » si dica: « in non più di cinque rate ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 9 con questa modificazione.

(È approvato).

#### Art. 10.

« Potrà essere anche concessa la istituzione di uffici telegrafici a richiesta di società industriali e anche di privati cittadini, ove se ne ravvisi la convenienza, e quando, oltre all'interesse del richiedente, l'ufficio possa giovare ad un gruppo di abitanti, sia aperto al servizio del pubblico, e disti non meno di un chilometro da altri uffici telegrafici.

« Per queste ultime concessioni i richiedenti dovranno anticipare tutte le spese per l'impianto dell'ufficio e per la costruzione della linea; spese da stabilire in base a perizia e da liquidare a lavori compiuti ».

A questo articolo l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi propone un emendamento. Invece di dire: « a richiesta di società industriali ecc. » si dovrebbe dire: « a richiesta di enti morali, di società industriali », ecc.

ALBANESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANESE. Mi permetto di domandare all'onorevole ministro quale sia la consistenza dei due estremi richiesti per questa concessione, cioè quello della convenienza, e l'altro dell'accertamento che l'ufficio possa giovare ad un gruppo di abitanti. Desidero avere qualche chiarimento, che sarà utile per coloro che vorranno trarre beneficio dalle disposizioni di questa legge.